



COPIA

COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore I - Amministrativo

N. AM/281/PE

N. 1257 Registro Generale

Data 20/12/2016

OGGETTO :

Costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30/04/2013, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO l'atto sindacale n. 28 del 24/12/2015 di nomina, per l'anno 2016, della Dott.ssa Norma Tombesi quale Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 33 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2016/2018, nota di aggiornamento e i suoi allegati;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 34 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il 2016/2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 71 del 31/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennale anni 2016/2018 e sono stati affidati i capitoli di bilancio in gestione al responsabile del servizio come sopra individuato;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, è la Responsabile del Settore Amministrativo – Dott.ssa Norma Tombesi;

RICHIAMATA la propria determinazione R.S.A. n. AM/174/PE del 5/08/2016 – Reg. Gen. n. 746 con la quale è stato costituito il fondo di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004, destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016;

VERIFICATO che negli esercizi precedenti il fondo delle risorse decentrate risulta essere stato costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione decentrata integrativa e che, pertanto, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge 68/2014;

RILEVATO che con deliberazioni G.C. n. 153 dell'11/11/2016 e n. 167 del 12/12/2016 sono stati forniti indirizzi alla delegazione trattante di Parte Pubblica in merito alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e alla destinazione delle risorse decentrate di parte fissa e variabile del fondo 2016;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale si ammette espressamente, per regioni ed enti locali, la possibilità di destinare, risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, vincolando tale opzione al rispetto dei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, dei parametri di virtuosità per la spesa di personale, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei vincoli di bilancio o di altri analoghi strumenti di contenimento della spesa;

ATTESO che nel fondo, così come già costituito con R.S.A. n. AM/174/PE del 5/8/2016 – Reg. Gen. n. 746, sono state stanziare risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/4/1999 a seguito delle D.G.C. nn. 54 e 55 del 28/4/2016 relativamente ai progetti “Educazione stradale” anno scolastico 2015/2016 e progetto “Sicurezza estiva – anno 2016” finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, nonché è stato finanziato l'istituto della reperibilità della Polizia Locale, secondo quanto previsto dal Parere ARAN n. 19528/2015 con il quale è stato chiarito che le risorse stanziare ai sensi dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1/4/1999, possono essere utilizzate anche per istituti del trattamento accessorio diversi dai compensi di produttività, quali la reperibilità;

DATO ATTO che:

- l'ARAN ha stabilito, nei propri pareri (in ultimo parere 19932/2015- oggi, RAL 1806) resi sulla norma contrattuale in parola, che l'incremento delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, quantificato con riferimento a criteri preventivi e distribuito sulla base dell'effettiva partecipazione agli obiettivi di miglioramento dei servizi, spetta esclusivamente al personale che concorre all'incremento dei servizi ovvero all'attivazione dei nuovi servizi previsti;
- il predetto incremento è altresì strettamente correlato ad uno o più obiettivi di miglioramento della performance organizzativa che sono stati individuati preventivamente;
- sono stati individuati dal Comandante P.M. obiettivi di miglioramento che richiedano il concreto, diretto e prevalente apporto del personale del Comando P.M.;
- le risorse aggiuntive sono previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

DATO ATTO che i progetti di che trattasi rispettano i criteri fissati dall'ARAN 499-15L1 (oggi orientamento applicativo RAL_076), come illustrato nella citata determinazione Reg. Gen. n. 746 del 5/08/2016;

DATO ATTO altresì che il ricorso all'istituto previsto dall'art. 15, comma 5, del CCNL del 01/04/1999 è giustificato anche dalla considerazione che le prestazioni dei dipendenti comunali coinvolti nei progetti hanno carattere istituzionalmente infungibile;

RILEVATO, altresì, che nel 2016 sono state impegnate risorse per il recupero evasione ICI – pari a € 3.917,68, in riduzione rispetto all'importo originariamente previsto di € 5.000,00;

RILEVATO che si rende necessario integrare per l'importo di € 48,29 le disponibilità del fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, CCNL 01/04/1999, lett. K, per lo svolgimento di indagine Istat multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana – anno 2016”;

RILEVATO altresì:

- che per il 2016 la riduzione del fondo rispetto al 2015 è stata determinata calcolando la media aritmetica tra il personale in servizio alla data del 01/01/2016 e quello presumibilmente in servizio (vale a dire assumibile in base al turn over vigente) alla data del 31/12/2016 da confrontarsi con quella relativa ai presenti nell'anno 2015;
- che la media del personale in servizio, calcolata seguendo il metodo indicato dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 2011, per l'anno 2015 è pari a n. 84, che la media dei dipendenti 2016 è pari a n. 83, con una riduzione percentuale dell'1,19% per cui l'ammontare complessivo del fondo 2016 deve risultare in riduzione rispetto al 2015 di almeno

una percentuale pari all'1,19% per un importo pari a € 803,39, anziché € 1.885,71, ricalcolato a seguito delle variazioni al fondo effettuate con il presente atto;

DATO ATTO che rimangono invariati gli importi delle altre poste del fondo di cui all'art. 31 del CCNL 22/1/2004, destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016, come indicate nella succitata determinazione R.S.A. n. AM/174/PE del 05/08/2016 – Reg. Gen. n. 746, che ne riporta gli estremi contrattuali e di legge che vengono confermati;

RITENUTO, pertanto, di provvedere a determinare il fondo 2016, nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta nell'allegato sub lett. A);

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30/7/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147 del 24/12/2013 che prevede, al secondo periodo, che a decorrere dal 1°/1/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014;
- la circolare n. 20 dell'8/5/2015 con la quale il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 9 del D.L. 78/2010;

RICHIAMATA la deliberazione delle Sezioni Riunite di controllo della Corte dei Conti n. 51 del 4/10/2011 nella quale si osserva che con apposita circolare n. 12 del 15/4/2011 il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che "l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto decentrato integrativo, ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte";

RICHIAMATO, altresì, il parere della Corte dei Conti Sez. Toscana n. 519/2011 che ritiene che la decurtazione vada calcolata in base al modello prefigurato dal Ministero sull'intero ammontare del fondo senza distinzione fra parte variabile e parte fissa;

VISTO l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124,, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*";

CONSIDERATO che

- questo Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per gli anni dal 2005 al 2015;
- questo Comune ha rispettato altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riduzione delle spese di personale del 2015 rispetto alla media del triennio 2011-2013 nonché il contenimento del rapporto tra spese di personale e spese correnti nella media 2011-2013;

PRESO ATTO che la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione 26/SEZAUT/2014QMIG del 21/10/2014 si è espressa sull'ambito applicativo del tetto di spesa previsto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, enunciando il principio di diritto secondo cui le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31/3/1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di Posizione Organizzativa in assenza di figure di qualifica dirigenziale, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010;

VISTA la nota prot. 63898 del 10/8/2015 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato, ha rilevato di condividere la chiave di lettura sistematica della norma della deliberazione suindicata ritenendo però di considerare distintamente la sezione riferita al Fondo e la sezione delle posizioni organizzative a carico del bilancio dell'Ente;

DATO ATTO del rispetto del limite imposto dalla prima parte dell'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 per quanto riguarda il finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di Posizione Organizzativa in assenza di figure di qualifica dirigenziale, in quanto non vi è stata riduzione di personale tra gli incaricati di posizione organizzativa che sono rimasti uguali nel numero;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.M. 14/09/2015 relativo alla determinazione dell'ammontare degli specifici fondi, nell'ambito dei fondi delle risorse decentrate, destinati esclusivamente al personale E.A.V. in soprannumero trasferito in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal medesimo decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1. di costituire il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 22/1/2004, "Disciplina delle risorse decentrate" per l'anno 2016 nella consistenza complessiva e di dettaglio esposta nell'allegato che sub lett. A) si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto del rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 236, legge n. 208/2015;
2. di dare atto che l'utilizzo delle somme di cui al fondo delle risorse decentrate è determinato in sede di contrattazione decentrata;
3. di dare atto, altresì, che sull'ipotesi di contratto decentrato integrativo sarà effettuato, da parte del Revisore dei Conti, il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore I - Amministrativo

Data 20/12/2016

(F.to TOMBESI D.SSA NORMA)

Copia conforme all'originale conservato agli atti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE
(F.to MACCANTI TIZIANA)**

Vado Ligure, li 22 dicembre 2016
